

Nuovo slittamento degli obblighi previsti dal nuovo Codice della Crisi

Con la conversione del Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19.05.2020), mediante la Legge n. 77 del 17.07.2020, all'art. 51 bis è stata modificata ulteriormente la disciplina relativa all'**obbligo di nomina dei Revisori/Sindaci** nelle SRL, al superamento dei limiti di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

In particolare, il testo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è stato rettificato, prevedendo lo slittamento della nomina di Revisore o Sindaco al 2022, con l'**approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021**.

L'obbligo è relativo alle Società a Responsabilità Limitata che superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

1. Totale dell'Attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

Il biennio da sottoporre a monitoraggio viene slittato quindi al biennio 2020 e 2021, al posto delle annualità 2017 e 2018, previste inizialmente.

Viene ritardata così l'entrata in funzione del sistema di segnalazioni interne di allerta, previsto e sostenuto come punto di forza dalla Riforma del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Parallelamente, per le Piccole Imprese che non superano i limiti dimensionali sopra descritti, il sistema di allerta all'OCRI, organismi preposti per la gestione delle situazioni di crisi d'impresa, slitta a settembre 2021.